



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Emanato con D.R. rep. n. 2174/2023 del 25 settembre 2023

Modificato con D.R. rep. n. 446/2025 del 14 febbraio 2025

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO (RTT – RICERCATORI IN TENURE
TRACK) AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010, COME
MODIFICATO DALLA LEGGE N. 79/2022, E LA RELATIVA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE NEL RUOLO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA**

Art. 1 – Ricercatori a tempo determinato

1. L'Università al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può attivare contratti per ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 come modificata dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore associato).
3. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, e del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.

Art. 2 - Contratto

1. Il contratto ha durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati ai fini della durata del contratto, su richiesta del titolare del medesimo.
3. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito. L'eventuale passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a tempo definito e viceversa, deve essere preventivamente approvato dal Direttore di Dipartimento che ne valuta sia la compatibilità ai fini didattici, che la sostenibilità finanziaria, nei casi di finanziamento dipartimentale.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico e istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee guida per la programmazione delle attività didattiche annualmente deliberate dagli Organi di Governo.
5. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le modalità e il trattamento economico previsti per i docenti in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Art. 3 - Presupposti per l'attivazione dei contratti

1. L'attivazione dei contratti di cui al presente regolamento è proposta dai Dipartimenti nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale nonché dei vincoli di legge.
2. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui al presente Regolamento devono deliberarne l'attivazione indicando:
 - a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica
 - f) il regime di impegno (tempo pieno o definito).
 - g) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
 - h) il trattamento economico spettante, definito in base all'art. 10 del presente Regolamento;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - l) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale dell'Ateneo, sul sito del MUR nonché sul Portale dell'Unione europea. Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni, e comunque non meno di 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Nel termine perentorio previsto nel bando, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata con le modalità definite nel bando stesso.
4. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MUR e fatti propri dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno 7 giorni.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico e potrà svolgersi in presenza o a distanza, sia per i commissari e/o i candidati, secondo le indicazioni della commissione.
6. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
8. La Commissione individua, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.
9. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi

conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Della graduatoria fanno eventualmente parte non più di tre nominativi.

10 La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte dell'idoneo ovvero per mancata presa di servizio dello stesso e avrà durata di 90 gg. a decorrere dalla data di approvazione degli atti.

11 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 5 - Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere:
 - a) la tipologia di contratto;
 - b) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
 - e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
 - g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato
 - i) il Dipartimento di afferenza;
 - j) le modalità di selezione, con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - k) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico assegnati al ricercatore;
 - l) l'indicazione del versamento del contributo per la partecipazione alla procedura.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.
4. Fino alla scadenza del termine indicato dalla legge, l'Università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati, **per una durata non inferiore a un anno**, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato junior o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ex art. 22 della legge n. 240 del 2010. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.
5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di cui al presente regolamento.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta della struttura proponente l'attivazione del contratto, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, viene designata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui fa parte il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e, preferibilmente, al settore scientifico-disciplinare stesso.
2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall'emanazione del decreto di nomina, eventualmente prorogabili per una sola volta e per non più di due mesi per comprovati motivi segnalati dalla Commissione.
3. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa
4. Dalla predetta data di pubblicazione decorre di norma il termine di trenta giorni, e comunque non inferiore a sette giorni, per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati.
5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro.

Art. 8 – Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro

1. La chiamata dell'idoneo è deliberata, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previo parere favorevole del Senato accademico.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia dal decreto di approvazione atti.
3. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
4. Il contratto dovrà contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
 - d) l'indicazione della retribuzione.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.
6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.
7. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.
8. Qualora l'assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

Art. 9 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. La quantificazione, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di quest'ultimo.
2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni e del diario consuntivo.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

3. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della legge 240/2010.
5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
6. I ricercatori, dall'anno accademico successivo a quello dell'assunzione, possono variare il regime di impegno, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di afferenza. Il regime prescelto avrà decorrenza a partire dal nuovo anno accademico.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ed è pari al trattamento economico annuo lordo corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%, secondo il regime di impegno.
2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 11 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Il conferimento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale.
2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Ai ricercatori di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento può costituire titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 – Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

1. Nell'ultimo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, il Dipartimento valuta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, il titolare del contratto stesso (ricercatore RTT) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. Il Dipartimento delibera la proposta di attivazione di tale procedura, nonché della relativa chiamata, che dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La chiamata sarà condizionata all'esito positivo della valutazione.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, è possibile anticipare la valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia. La data della presa di servizio sarà determinata sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie e potrà avvenire il giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità successiva alla valutazione positiva;



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

4. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Il Decreto rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo, indica il termine, di norma, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richiesta;

5. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, è riconosciuto, a richiesta dell'RTT, ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni a chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge di conversione; in tali casi la valutazione di cui al presente articolo avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio come RTT;

- un periodo di servizio pari a due anni a chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

6. la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo avviene, per i ricercatori che abbiano stipulato il contratto da RTT entro il 29 ottobre 2024, nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344. Per i ricercatori che abbiano stipulato un contratto da ricercatore da RTT in una data successiva al 29 ottobre 2024, la valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MUR 21 ottobre 2024, n. 1658 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.254 del 29-10-2024).

Art. 13 – Commissione di valutazione e modalità di espletamento della procedura

1. Il decreto rettorale, pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web di Ateneo, indica il termine, di norma non inferiore a 15 gg., della presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta.

2. La nomina e le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice sono definite dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Pavia ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010.

3. I criteri di valutazione sono conformi alle previsioni di cui al relativo decreto ministeriale.

4. La valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento, la cui tematica verrà scelta dal candidato.

5. La Commissione, di norma, è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data di nomina. Valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, è possibile concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del Ricercatore precisandone l'esito positivo ovvero negativo.

7. La Commissione effettua la valutazione in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionali; nelle more dell'adozione del regolamento si farà riferimento ai criteri secondo quanto previsto dal precedente art. 12 comma 6.

8. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

10. La presa di servizio avviene successivamente all'approvazione atti della procedura valutativa ed è comunque individuata dalla delibera di attivazione della relativa chiamata, nel rispetto del completamento delle annualità del contratto.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Art. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova di tre mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura interessata.
4. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.
5. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione può trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia, e ne è data comunicazione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo.
3. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico-disciplinari, i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
4. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, si continueranno ad applicare i criteri contenuti nei rispettivi D.M. 344/2011 e 1658/2024.